



Spett.le ABI,

La scelta del **congelamento transitorio della base di calcolo del trattamento di fine rapporto del personale bancario**, convenuta in via straordinaria dalle Parti in occasione del rinnovo contrattuale del 2012, affondava le sue radici nelle particolari circostanze storiche e nelle contingenti situazioni finanziarie generali e di settore.

Analoghe considerazioni condussero le Parti alla scelta di introdurre una ulteriore straordinaria misura – anch'essa transitoria – di “piena fungibilità” nell’ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° e il 4° livello retributivo.

I presupposti di transitorietà e di eccezionalità di tali misure sono stati riconsiderati e conseguentemente confermati dalle Parti, in occasione del rinnovo del 2015 e, più recentemente, nel 2019, per il relativo arco di valenza contrattuale.

Il venir meno dei presupposti e delle cause giustificative di tali eccezionali misure determina il definitivo superamento delle relative “norme transitorie”, per ogni conseguente effetto ripristinatorio di trattamenti economici e normativi collettivi.

La presenta comunicazione accompagna la piattaforma rivendicativa, per le conseguenti implicazioni.

Distinti saluti

Roma, 7 aprile 2023

I Segretari Generali
Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin